



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

## Notizie Utili 16

**Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 451 del 10/01/2019) che equipara le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla L. n. 937/1977 e le ferie, è possibile applicare alle prime la disciplina delle seconde?**

Con riguardo all'equiparazione tra le cd. "festività soppresse" di cui alla L. n. 937/1977 e le ferie si osserva che se, da un lato, l'istituto di dette festività appare sostanzialmente equiparato a quello dei congedi ordinari (*rectius*, ferie) sin dalla nota sentenza del Consiglio di Stato del 20/10/1986 n. 802, dall'altro, tuttavia, permangono delle sostanziali differenze in ordine alla disciplina ad esse applicabile.

Tale differenza, oltre ad essere resa ben visibile dalla netta divisione dei commi che compongono l'art. 15 del CCNL area Funzioni Centrali del 09/03/2020 (commi 1-5 per le ferie e il comma 6 per le festività soppresse), risulta evidente soprattutto laddove lo stesso articolo, al comma 6, afferma espressamente che i giorni di riposo per festività soppresse sono "...da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata Legge n. 937/77".

In ultima analisi, dunque, tale equiparazione è limitata soltanto ad alcuni particolari profili della disciplina prevista per le ferie, come ad es. la maturazione di giorni nel corso dell'anno e l'importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione.

Quindi, concludendo, anche l'equiparazione effettuata dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 451 del 10/01/2019 non è assoluta e generale ma, al contrario, *incidenter tantum* (cioè, in ragione del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 del TFUE) e, soprattutto, circoscritta - *expressis verbis* - alla sola "natura e funzione" tra tali festività soppresse e le ferie; facendo dunque salva una diversa disciplina che ne regoli l'applicazione concreta.

Pertanto, la relativa disciplina dell'istituto in parola risiede esclusivamente nella L. n. 937/1977, cui il CCNL fa un mero esplicito rinvio.

**L'amministrazione può consentire che vi sia un numero maggiore di RLS rispetto a quello previsto nella disciplina contrattuale, tenuto conto che nell'art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 si individua un "numero minimo dei rappresentanti" in base al numero dei lavoratori impiegati nelle aziende o unità produttive?**

Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, "il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva". Il successivo comma 7, invece, definisce il numero minimo, al di sotto del quale la contrattazione collettiva non può andare.

Conseguentemente per l'individuazione del numero degli RLS, si deve fare riferimento alla normativa contrattuale, in particolare all'art. 3 del CCNQ del 10/7/1996.

**Sezione controllo Regione Puglia deliberazione n.51/2021 Enti locali Incarichi ex art.110 TUEL-Esclusa procedura stabilizzazione**

I magistrati contabili in relazione alla possibilità prospettata da una amministrazione locale se sia possibile attivare la procedura di stabilizzazione di contratti conferiti ex art. 110 Tuel hanno chiarito che: «l'istituto in base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante all'incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può pertanto essere suscettibile di stabilizzazione» (Sezione regionale di controllo per il Molise n. 131/PAR/2013). In senso conforme al su richiamato orientamento giurisprudenziale, si era espresso, altresì, il Dipartimento della Funzione pubblica, con risoluzione n. 14/2007, osservando che il contratto ex art. 110 Tuel «risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l'organo di vertice che ha assegnato l'incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l'incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico».

**Sezione controllo Regione Toscana deliberazione n.35/2021 Enti locali Progressioni verticali - Limite invalicabile del 30%dei posti previsti nei piani dei fabbisogni**

I giudici contabili intervengono sulla materia delle progressioni verticali in merito alla possibilità, per le amministrazioni che attivano procedure selettive tra le aree riservate al personale di ruolo (ex art. 22, comma 15, d.lgs n.75/2017), di derogare la percentuale del 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni, evidenziando che: "il tetto del 30%, va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell'ambito del PTFP. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001". (In tal senso: Sez. reg. contr. Campania, n.103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR).

### **DL Riaperture - DL 22 aprile 2021 n. 52 : Smart working semplificato fino al 31 luglio 2021**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture)** recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell'Allegato 2 al Decreto (art. 11).

In particolare, è esteso al 31 luglio 2021 il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, il Decreto dispone il ripristino della "zona gialla", nonché misure sulle zone "arancioni" e "rosse", con riferimento anche agli spostamenti consentiti. Nuove disposizioni, infine, pure su didattica in presenza, servizi di ristorazione, spettacoli e attività sportive, centri termali e parchi tematici.

### **AL LAVORO SUBITO DOPO LA LAUREA SENZA ESAME DI STATO**

Per ora riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro potrebbe riguardare molte più professioni. La possibilità di accedere alla professione senza passare per l'esame di Stato, in un futuro non molto lontano, potrà essere applicato anche ai laureati in legge, in economia e commercio o in ingegneria. Il Ddl che rende la laurea valida come esame di Stato, il cui iter è iniziato in Commissione alla Camera il 12 aprile scorso e per il quale il termine degli emendamenti è fissato al 4 maggio, non lo prevede ancora perché riguarda solo le professioni sanitarie, ma la strada sembra segnata.

### **Il coordinamento territoriale**